



COMUNE DI TRIVIGNO

PROVINCIA DI POTENZA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE*

REGOLAMENTO DEI MERCATI

REGOLAMENTO DELLE FIERE

(Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Legge Regione Basilicata 20 Luglio 1999, n. 19)

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 30/05/2006.

COMUNE DI TRIVIGNO

NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Indice

Art. 1	Finalità	pag.	3
Art. 2	Definizioni	pag.	3
Art. 3	Forme di vendita	pag.	4
Art. 4	Obblighi dell'operatore commerciale	pag.	4
Art. 5	Rilascio dell'autorizzazione	pag.	4
Art. 6	Reintestazione dell'autorizzazione o subingresso	pag.	5
Art. 7	Rilascio di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio o di tipo "A"	pag.	5
Art. 8	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B"	pag.	6
Art. 9	Posteggi temporanei	pag.	6
Art. 10	Posteggi isolati	pag.	7
Art. 11	Commercio itinerante	pag.	7
Art. 12	I mercati, le fiere e sagre	pag.	7
Art. 13	Concessione del posteggio	pag.	8
Art. 14	Produttori agricoli	pag.	8
Art. 15	Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza	pag.	8
Art. 16	Sanzioni	pag.	8
Art. 17	Revoca e sospensione dell'autorizzazione	pag.	9
Art. 18	Aree private	pag.	9
Art. 19	Gestione dei servizi	pag.	9
Art. 20	Norme igienico - sanitarie per la vendita dei generi alimentari	pag.	9
Art. 21	Norme transitorie	pag.	10
Art. 22	Norma finale	pag.	10

Note

Planimetrie allegate:

- Mercato giornaliero Trivigno;
- Mercato mensile Trivigno;
- Fiera 4 giugno – 1 e 2 settembre Trivigno;

Tavole allegate:

- Posteggi del mercato settimanale di Trivigno;
- Posteggi fiere di Trivigno.

COMUNE DI TRIVIGNO

NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1 (FINALITÀ)

1. Le presenti norme, insieme ai regolamenti comunali dei mercati e delle fiere, approvate ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo VI della Legge Regionale 20 luglio 1999, n. 19, disciplinano il commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio comunale di Trivigno.

ART. 2 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono:

- a) per Decreto Legislativo, si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;
- b) per Legge Regionale, si intende la Legge Regionale 20 luglio 1999, n. 19;
- c) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- d) per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- e) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) per posteggio fuori mercato, (o isolato o sparso), il posteggio situato in area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- g) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- h) per mercato in sede propria, il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito apposta per il commercio con configurazioni edilizie specifiche;
- i) per mercato su strada, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- j) per costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- k) per negozio mobile, noto anche come automarket, il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- l) per banco mobile, (o temporaneo) attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed allontanabili dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- m) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo;
- n) per tipologie merceologiche, categorie comprendenti uno o più prodotti dei settori merceologici;
- o) per fiera, o mercato specializzato o mercato tematico, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica;
- p) per fiera o sagra, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- q) per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare il centro storico nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

-
- r) per operatore con posteggio, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni e rinnovabile;
 - s) per operatore itinerante, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante;
 - t) per autorizzazione al commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
 - u) per concessione temporanea di posteggio, di cui al comma 3 dell'art. 28 della Legge Regionale, la concessione di durata complessiva non superiore a 59 giorni, rilasciata a chi è già titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - v) per concessione, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato di cui alla lettera d);
 - w) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - x) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera.

Art. 3
(FORME DI VENDITA)

1. Il commercio su aree pubbliche sul territorio comunale può essere svolto:
 - a) su posteggi in aree mercatali o fuori mercato dati in concessione per dieci anni;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area purché non compresa nella zona interdetta come individuata al successivo art. 11.
2. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo ed i produttori agricoli che effettuano la vendita dei propri prodotti muniti dell'autorizzazione rilasciata ai sensi degli art. 3 e 4 della Legge 9 febbraio 1963, n.59.

ART. 4
(OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE)

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.
2. L'operatore commerciale:
 - a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile, nei modi previsti dalle vigenti norme in materia, il prezzo di vendita dei prodotti esposti mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
 - b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
 - c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

ART. 5
(RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE)

1. L'autorizzazione è rilasciata:
 - a) secondo i settori merceologici stabiliti per l'esercizio del commercio al dettaglio a posto fisso. L'autorizzazione per il commercio di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio;
 - b) a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. Il Comune provvede su istanza dell'interessato:
 - a) all'aggiornamento della autorizzazione in caso di cambio di residenza o sede legale;
 - b) alla riduzione dei settori merceologici;
 - c) alla aggiunta di un settore merceologico, a condizione, per il settore alimentare, che il titolare sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo;
 - d) alla annotazione della abilitazione alla somministrazione, a condizione che il titolare sia in possesso del requisito di iscrizione al REC previsto dall'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n.287.

ART. 6
(REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O SUBINGRESSO)

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, della azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore od al nuovo proprietario, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo.

2. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dalla azienda cedente.

3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno soltanto dei due settori merceologici, né l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

4. La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con il complesso di beni per mezzo del quale viene utilizzata.

5. Il subentrante presenta comunicazione di inizio di attività, attestante la presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, entro un anno dalla data di acquisto del titolo. Dal momento della presentazione della comunicazione il subentrante può esercitare l'attività.

6. Il Comune, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, può disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione.

7. Il termine di un anno per dare inizio all'attività può essere prorogato al subentrante a causa di morte che, alla data di acquisto del titolo non sia in possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari o della iscrizione nel REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

8. Al termine del periodo del trasferimento della gestione, il titolo è reintestato al proprietario, che è tenuto, pena la decadenza della autorizzazione, a farne richiesta entro un anno.

9. Fatto salvo il rispetto dei requisiti sanitari ed in deroga a quanto previsto al precedente comma 5, il Comune può assentire agli eredi subentranti un limitato periodo di attività di vendita finalizzato all'alienazione delle scorte in magazzino. Tale periodo di tempo deve essere strettamente correlato alla natura e quantità delle scorte.

ART. 7
(RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A")

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 28 del Decreto Legislativo, sono rilasciate dal Comune in seguito a bando pubblico. Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni tre anni, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzione di nuovi mercati.

2. Nel bando devono essere indicati:

- localizzazione, dimensione ed eventuale prescrizione in ordine alle tipologie merceologiche dei posteggi disponibili;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e della eventuale documentazione da allegare;
- termine entro il quale deve essere spedita la domanda a mezzo raccomandata;
- termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale il comune espleta l'istruttoria, rilascia l'autorizzazione e concede il posteggio richiesto, se disponibile o, in mancanza, di altro il più possibile simile.

Il Comune esamina le domande secondo il seguente ordine di priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi, con esclusione dei mercati di nuova istituzione;
- maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese;
- minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in Comuni di altre Regioni.

A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. Nei procedimenti previsti dal presente articolo sono dichiarate inammissibili le domande carenti di un requisito essenziale stabilito nel bando.

4. Nell'ambito della stessa procedura non può essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente.

5. Non si dà seguito a richieste di autorizzazioni inviate al di fuori dei bandi pubblici di cui ai precedenti comma 1 e 2.

6. Come consentito dall'art. 28, comma 17 del D.Lgs, 114/1998, al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nel Comune di Trivigno, viene prevista l'esenzione dal pagamento della T.A.R.S.U. in favore degli esercenti il commercio su aree pubbliche con posteggio.

ART. 8

(AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B")

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, lettera b), comma 1 dell'art. 28 del Decreto Legislativo, possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche residenti o a società di persone con sede legale nel Comune di Trivigno ed abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e non ha limitazioni territoriali.

2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo;
- b) il settore o i settori merceologici per i quali richiede l'autorizzazione.

3. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

4. La richiesta si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni.

ART. 9

(POSTEGGI TEMPORANEI)

1. In occasione di manifestazioni o eventi configurabili quali riunioni straordinari di persone, per la vendita di particolari e limitati prodotti in occasioni di festività o ricorrenze religiose e per campagne tradizionali di prodotti ortofrutticoli stagionali, possono essere rilasciate concessioni di posteggi temporanei esclusivamente a soggetti già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. I posteggi temporanei possono essere individuati in tutto il territorio comunale e devono riguardare esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita dei seguenti prodotti:

- a) fiori, ceri e lumini;
- b) frutta secca e dolciumi;
- c) giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita;
- d) bassa bigiotteria;
- e) caldarroste;
- f) frutta di stagione;
- g) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività.

3. L'Ufficio Commercio, di concerto con la Polizia Municipale, predispone entro il 30 gennaio di ogni anno il calendario annuale delle manifestazioni, tenendo conto delle richieste e delle proposte delle eventuali associazioni o comitati promotori delle stesse.

4. Sulla base del calendario annuale, i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche presentano al Comune l'istanza di assegnazione dei posteggi temporanei.

5. Le istanze di assegnazione devono essere presentate per ogni singola manifestazione.

6. Le istanze devono pervenire almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

7. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base del maggior numero di frequenze effettive alla manifestazione, qualora la stessa venga riproposta per più anni, e se compatibile con i tempi di svolgimento della stessa, con le modalità previste per le fiere.

8. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento delle singole manifestazioni con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

ART. 10
(POSTEGGI ISOLATI)

1. L'amministrazione comunale, qualora ne dovesse in futuro ravvedere la necessità, potrà individuare posteggi isolati nel territorio comunale per la vendita giornaliera di prodotti alimentari e non alimentari.

2. L'ufficio Commercio, di concerto con la Polizia Municipale, in tal caso provvederà a dimensionare e collocare i posteggi di cui al precedente comma 1 nei siti individuati.

3. E' inoltre consentita la concessione di posteggi isolati in tutti i casi di manifesta carenza del servizio commerciale con particolare riferimento alle zone periferiche.

4. L'ufficio Commercio, di concerto con la Polizia Municipale, individua i posteggi di cui al precedente comma 3, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio.

ART. 11
(COMMERCIO ITINERANTE)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta concessione e quindi totalmente abusivo.

2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno 200 metri.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 200 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi.

ART. 12
(I MERCATI, LE FIERE E SAGRE)

1. Ai mercati ed alle fiere o sagre si attribuisce il compito di completare e arricchire l'articolazione dell'offerta commerciale, di fungere da elemento di stimolo in termini di tensione concorrenziale, con particolare riguardo al livello dei prezzi, nonché di contribuire alle finalità enunciate dalla Legge Regionale.

2. I mercati e le fiere o sagre presenti sul territorio del Comune sono disciplinati dai rispettivi regolamenti predisposti in attuazione delle direttive Regionali.

3. L'istituzione, la soppressione, il trasferimento dei mercati e delle fiere sono deliberati dal consiglio comunale in conformità alla Legge Regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

4. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento dei mercati e delle fiere con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

5. Nel territorio comunale si svolgono i seguenti mercati:

- Mercato settimanale Trivigno per la vendita dei prodotti alimentari e non alimentari;

6. Le planimetrie e tavole allegate riportano, per il suddetto mercato, numero, collocazione e dimensioni dei posteggi.

7. Nel territorio comunale si svolgono le seguenti fiere:

- Fiera 4 giugno – 1 e 2 settembre Trivigno.

8. In occasione delle manifestazioni di cui al precedente comma 7 è consentita la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;

9. Le planimetrie allegate riportano, per ogni singola fiera o sagra, numero e collocazione dei posteggi.

ART. 13
(CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. La concessione del posteggio sia nelle aree di mercato che in forma isolata ha validità decennale ed è tacitamente rinnovata.
2. Tutte le concessioni di occupazione di suolo pubblico sono assoggettate al pagamento della Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche nella misura stabilita.

ART. 14
(PRODUTTORI AGRICOLI)

1. La concessione dei posteggi ai produttori agricoli ha durata massima annuale e può essere rinnovata; il periodo della concessione deve essere strettamente correlato a quello di produzione dei beni da esitare alla vendita.
2. La concessione dei posteggi è effettuata in base al seguente ordine di priorità:
 - a) maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
 - b) certificazione di qualità dei prodotti esitati alla vendita;
 - c) cooperative ed associazioni di produttori.
3. In ogni mercato giornaliero di nuova istituzione, o a seguito di ristrutturazione dei mercati esistenti che comporti un aumento del numero dei posteggi, almeno uno dei posteggi dovrà essere assegnato prioritariamente a produttori agricoli.
4. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

ART. 15
(ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA)

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dall'Ufficio Commercio.
2. La vigilanza dei mercati è affidata alla Polizia Municipale.

ART. 16
(SANZIONI)

1. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 dell'art. 29 del Decreto Legislativo, le violazioni agli artt. 4, 9 e 10 delle presenti norme sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 516,00 euro a 3.098,00 euro.
2. Costituisce violazione alle presenti norme ed è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma precedente:
 - il porre in vendita prodotti diversi da quelli previsti per il posteggio assegnato;
 - l'esercitare l'attività senza aver comunicato al Comune il cambio di residenza o sede legale;
 - l'esercitare l'attività senza aver comunicato al Comune il subentro nell'esercizio.
3. Le violazioni ad altre norme del presente regolamento, o alle disposizioni contenute nei regolamenti delle fiere e dei mercati, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 50,00 euro a 300,00 euro.
4. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Decreto Legislativo, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
5. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi mille euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
6. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689.
7. La competenza per le violazioni di cui al presente articolo è del Comune nel quale hanno avuto luogo. Allo stesso Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento.

8. Per violazione al regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono applicate le norme in esso previste.

ART. 17
(REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE)

1. L'autorizzazione viene revocata:
- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o qualora il posteggio venga utilizzato per un numero di giornate inferiore ai due terzi di quelle consentite nell'anno solare, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 18
(AREE PRIVATE)

1. Qualora uno o più soggetti, anche in forma associata, o consorzi e cooperative di operatori mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività.
2. Tali soggetti o gli operatori hanno titolo, nel rispetto della normativa vigente, che sia loro assegnato un posteggio per ognuno sull'area messa a disposizione.

ART. 19
(GESTIONE DEI SERVIZI)

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'attività istituzionale e la erogazione dei servizi.
2. La gestione dei mercati e delle fiere può essere affidata a soggetti esterni, dando priorità ai consorzi e cooperative degli operatori titolari di posteggio.

ART. 20
(NORME IGIENICO - SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI)

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Gli esercenti tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti debbono essere muniti di tessera sanitaria, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalle competenti autorità.

ART. 21
(NORME TRANSITORIE)

1. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti dagli operatori sulla base di provvedimenti assunti in data precedente alla approvazione delle presenti norme.

ART. 22
(NORMA FINALE)

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali e regionali in materia.

Note all'art. 2

Il testo del comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98, è il seguente:

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

Il testo del comma 3 dell'art. 28 della Legge Regionale 19/99, è il seguente:

3. Il rilascio di concessioni di posteggi temporanei è consentito in coincidenza con manifestazioni configurabili quali riunioni straordinarie di persone. Tali concessioni hanno validità limitata ai giorni delle predette riunioni e possono essere rilasciate a chi è titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Note all'art. 3

Il testo dell'art. 3 della legge 9/2/93, n. 59, è il seguente:

I produttori agricoli singoli o associati che intendono effettuare una vendita di cui all'art. 1 debbono farne domanda ai sindaci dei comuni in cui intendono effettuarla.

Il testo dell'art. 4 della legge 9/2/93, n. 59, è il seguente:

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, il sindaco rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti, i luoghi ed i giorni di fiera o di mercato per i quali è autorizzata la vendita, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Note all'art 5

Il testo dell'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98, è il seguente:

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è previsto una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o

all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma precedente è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofruttilicoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti dal presente articolo. L'Albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso. Il testo dell'art. 2 della legge 25/8/91 n.287, è il seguente:

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la

durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Note agli artt. 7 e 8

Il testo dell'art. 28 del Decreto Legislativo 114/98, è il seguente:

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal sindaco del Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - d) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza il permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantano il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. Le Regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le Regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
13. Le Regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i Comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.
14. Le Regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

16. Nella deliberazione di cui al Comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le Regioni ed i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

18. In caso di inerzia da parte del Comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Note all'art. 8

Il testo dell'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98, è il seguente:

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è previsto una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma precedente è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti dal presente articolo. L'Albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.

Note agli artt. 16 e 17

Il testo dell'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98, è il seguente:

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Note all'art. 21

Il testo dell'art. 44 della Legge Regionale 19/99, è il seguente:

1. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non avessero ancora provveduto alla concessione definitiva dei posteggi dei mercati esistenti sul territorio, procedono, entro 180 giorni, alla attribuzione definitiva del posteggio ed al rilascio dell'autorizzazione all'operatore che lo ha occupato regolarmente nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che la frequenza del mercato sia attestata dal regolare pagamento dell'occupazione del suolo pubblico o da altra documentazione in proprio possesso e che non ricada nei motivi di decadenza previsti dalla lettera b), comma 4 dell'art 29 del D. Lgs. 114/98.

2. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, i comuni provvedono alla formale istituzione dei mercati e delle fiere che si svolgono di fatto sul proprio territorio, pur non regolarmente istituiti, procedendo, per i mercati, alla assegnazione definitiva dei posteggi ed al rilascio della autorizzazione a coloro che ne siano stati per ultimi concessionari e, in mancanza di concessione, con le modalità di cui al comma precedente.

3. Non è dato seguito alle richieste di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla legge 112/91 in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, provenienti da persone o società non residenti nel comune.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori, i quali continuano ad esercitare l'attività sulla base dei titoli in loro possesso in attesa dei provvedimenti comunali di cui al precedente art. 41.

Planimetria Mercato settimanale Trivigno

Planimetria Fiere Trivigno

Comune di Trivigno		
Posteggi del mercato settimanale di Trivigno		
Numero	Ubicazione	Superficie
1	Piazza _____	
2	Piazza _____	
3	Piazza _____	
4	Piazza _____	

COMUNE DI TRIVIGNO

REGOLAMENTO DEI MERCATI

Indice

Art. 1	Finalità	pag.	26
Art. 2	Orari dei mercati	pag.	26
Art. 3	Sistemazione delle attrezzature di vendita	pag.	26
Art. 4	Circolazione e sosta degli automezzi	pag.	26
Art. 5	Tenuta e consultazione del ruolino di mercato	pag.	26
Art. 6	Registrazione delle presenze	pag.	27
Art. 7	Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati	pag.	27
Art. 8	Assegnazione dei posteggi e riassegnazione a seguito di ristrutturazione o spostamenti	pag.	27
Art. 9	Pagamento del canone di concessione	pag.	27
Art. 10	Revoca del posteggio per motivo di pubblico interesse	pag.	27
Art. 11	Modalità di vendita	pag.	28
Art. 12	Subingresso	pag.	28
Art. 13	Produttori agricoli	pag.	28
Art. 14	Sanzioni	pag.	28
Art. 15	Norma finale	pag.	28

COMUNE DI TRIVIGNO

REGOLAMENTO DEI MERCATI

ART. 1 (FINALITÀ)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento e l'attività di vendita nei mercati tenuti nel territorio comunale.

ART. 2 (ORARI DEI MERCATI)

1. Salvo diversa disposizione del Sindaco, l'orario di vendita ha inizio alle ore 8 e termina alle ore 14.
2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato, qualora l'attività avvenga su strade pubbliche, l'uso non mercatale delle stesse.
3. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 3 (SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA)

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato.
2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.
3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.
4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.
5. Non è permesso, nei mercati tenuti su strade pubbliche, occupare passi carrabili o ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
6. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

ART. 4 (CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI)

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato, qualora su strade pubbliche, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

ART. 5 (TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO)

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
3. Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia municipale per il Servizio di Vigilanza.

ART. 6
(REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.
2. Gli abituali frequentatori saranno riportati se presenti all'ora di inizio delle vendite, anche se in quel giorno non avranno occupato nessun posteggio.

ART. 7
(MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI)

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora dall'inizio delle vendite, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione della tassa pagata.
2. Tali posteggi sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai titolari di autorizzazione per esercitare esclusivamente il commercio in forma itinerante provenienti da tutto il territorio nazionale, ed ai titolari di autorizzazione con posteggio rilasciata dai comuni della regione Basilicata, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi, risultanti dal registro di mercato di cui al precedente art. 6.
3. Il posteggio suindicato non può essere assegnato qualora si tratti di box, chiosco o locale o in esso si trovino strutture o attrezzature fisse di proprietà del titolare.

ART. 8
(ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E RIASSEGNAZIONE
A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI)

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.
2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato. Espletate tali procedure, si procede all'assegnazione del posteggio.
3. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.
4. In assenza di accordo tra gli operatori si procederà all'assegnazione tramite sorteggio da effettuarsi, eventualmente, per settore o specialità merceologica.

ART. 9
(PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE)

1. Le concessioni di occupazione del suolo pubblico sono assoggettate al pagamento della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) nella misura stabilita dal Comune.

ART. 10
(REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE)

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune. In tale caso l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio simile nel territorio comunale.

ART. 11
(MODALITÀ DI VENDITA)

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

4. Nell'area dei mercati è fatto assoluto divieto di annunciare con grida e clamori il prezzo di vendita e la qualità delle merci poste in vendita e di usare apparecchi per l'amplificazione e diffusione delle voci e dei suoni e l'utilizzo di apparecchiature di qualsiasi tipo che possano disturbare il normale procedimento delle attività, così come gli utenti del mercato; ai venditori di dischi e musicassette, di apparecchi radio e autoradio è consentita l'accensione e l'uso degli stessi, tenendo un volume entro i limiti della moderazione tali da non creare disturbo alle attività limitrofe.

5. E' , inoltre, vietato:

- vendere con il sistema della riffa o con qualsiasi forma di lotteria;
- arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
- piantare chiodi, legare funi, corde od altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi ed alle facciate dei caseggiati vicini.

ART. 12
(SUBINGRESSO)

1. Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante.

ART. 13
(PRODUTTORI AGRICOLI)

1. I produttori agricoli che si assentano dal mercato per insufficiente produzione dovuta a cause stagionali o climatiche conservano comunque il diritto al posteggio.

ART. 14
(SANZIONI)

1. Le violazioni alle disposizioni delle presenti norme sono punite con le sanzioni contenute all'art. 16 delle NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

ART. 15
(NORMA FINALE)

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE e le indicazioni e disposizioni nazionali e regionali in materia.

COMUNE DI TRIVIGNO

REGOLAMENTO DELLE FIERE

Indice

Art. 1	Finalità	pag.	30
Art. 2	Orari delle fiere	pag.	30
Art. 3	Sistemazione delle attrezzature di vendita	pag.	30
Art. 4	Circolazione e sosta degli automezzi	pag.	30
Art. 5	Registrazione delle presenze	pag.	30
Art. 6	Modalità di assegnazione dei posteggi non occupati	pag.	31
Art. 7	Partecipazione alle fiere	pag.	31
Art. 8	Pagamento del canone di concessione	pag.	31
Art. 9	Modalità di vendita	pag.	31
Art. 10	Sanzioni	pag.	32
Art. 11	Norma finale	pag.	32

COMUNE DI TRIVIGNO

REGOLAMENTO DELLE FIERE

ART. 1 (FINALITÀ)

1. 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento e l'attività di vendita nelle fiere tenute nel territorio comunale.

ART. 2 (ORARI DELLE FIERE)

1. Salvo diversa disposizione del Sindaco l'orario di vendita ha inizio alle ore 8 e termina alle ore 14.
2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato, qualora l'attività avvenga su strade pubbliche, l'uso non mercatale delle stesse.
3. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 3 (SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA)

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato.
2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.
3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.
4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.
5. Non è permesso, nei mercati tenuti su strade pubbliche, occupare passi carrabili o ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
6. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

ART. 4 (CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI)

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla fiera, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato, qualora su strade pubbliche, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

ART. 5 (REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro della fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio.
2. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.

ART. 6
(MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI)

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora dall'inizio delle vendite, non potranno più accedere alle operazioni di vendita e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione della tassa pagata.

2. Il posteggio non occupato all'ora prefissata per l'inizio delle vendite potrà essere assegnato ad altri operatori che hanno richiesto di partecipare alla fiera, a partire dal primo degli esclusi, se presente, e successivamente a chi non ha fatto richiesta secondo il maggior numero di presenze effettive come risultante dal registro delle presenze di cui al precedente art. 5.

ART. 7
(PARTECIPAZIONE ALLE FIERE)

1. Le domande per la partecipazione alle fiere debbono pervenire al Comune, a seguito di bando pubblico, almeno 60 (sessanta) giorni prima della manifestazione. I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, secondo il più alto numero di presenze effettive sulla fiera di cui trattasi.

2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle stesse, sempre ché vi siano operatori esclusi.

3. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero liberi altri posteggi, questi potranno essere assegnati a chi ha fatto domanda fuori dei termini.

4. E' consentita l'assegnazione d'ufficio del posteggio occupato nell'anno precedente. In tale caso la scelta del posteggio prevista dal precedente comma dovrà riguardare gli eventuali operatori che richiedono il posteggio nella fiera per la prima volta.

5. Nei procedimenti previsti dal presente articolo sono dichiarate inammissibili le domande carenti di un requisito essenziale stabilito nel bando.

6. Nell'ambito della stessa fiera non può essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente.

7. Non si dà seguito a richieste di posteggi inviate al di fuori dei bandi pubblici di cui ai precedenti comma.

ART. 8
(PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE)

1. Le concessioni di occupazione del suolo pubblico sono assoggettate al pagamento della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) nella misura stabilita dal Comune.

ART. 9
(MODALITÀ DI VENDITA)

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

4. Nell'area dei fiere è fatto assoluto divieto di annunciare con grida e clamori il prezzo di vendita e la qualità delle merci poste in vendita e di usare apparecchi per l'amplificazione e diffusione delle voci e dei suoni e l'utilizzo di apparecchiature di qualsiasi tipo che possano disturbare il normale procedimento delle attività, così come gli utenti del mercato; ai venditori di dischi e musicassette, di apparecchi radio e autoradio è consentita l'accensione e l'uso degli stessi, tenendo un volume entro i limiti della moderazione tali da non creare disturbo alle attività limitrofe.

5. E' , inoltre, vietato:

- vendere con il sistema della riffa o con qualsiasi forma di lotteria;
- arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;

-
- piantare chiodi, legare funi, corde od altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi ed alle facciate dei caseggiati vicini.

ART. 10
(SANZIONI)

1. Le violazioni alle disposizioni delle presenti norme sono punite con le sanzioni contenute all'art. 16 delle NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

ART. 11
(NORMA FINALE)

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE e le indicazioni e disposizioni nazionali e regionali in materia.